

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CELIDONIO, BLOISE e BARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 AGOSTO 1971

#### Trasporto gratuito degli studenti pendolari

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema degli studenti pendolari è sempre più attuale e reclama essere aggredito per la sua sollecita soluzione. I problemi che travagliano la società, se giusti ed onesti, non consentono la strategia dell'attendismo, innanzitutto per non aggravarli, per poi essere esposti al rischio di risolverli in fretta ed in tal caso in termini non organicamente composti, stimolati da agitazioni esterne, che spesso sono strumentalizzate da elementi eversivi. Un regime democratico serio ed onesto non deve dare più spazio a questi elementi, ma a condizione che sappia cogliere il momento giusto e manifestarsi nelle sue scelte responsabili senza attendere che le stesse siano fatte sotto l'impulso di spinte, che talvolta assumono contenuto antidemocratico, ma che possono beneficiare di una discriminante, che è quella del terribile immobilismo, di cui la classe dirigente si può rendere responsabile. È ora che si attui la terapia della profilassi, prevenendo il male e non atten-

dere che diventi cronico e rendere così più complessi i problemi che la società pone sul tappeto e che, se non risolti responsabilmente, provocano giustamente la reazione anche degli onesti.

Tutto ciò premesso, è fuori dubbio che il problema degli studenti pendolari può trovare la sua soluzione, disponendo che il loro trasporto sino alla sede del rispettivo comprensorio scolastico sia fatto a spese dello Stato, con i mezzi di cui è dotata l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La nuova società non può oltre tollerare che debbano sopravvivere strutture discriminatorie, a danno di una gioventù studentesca, che, per essere dislocata in località non servita da sedi scolastiche, deve affrontare disagi e costi, che altri cittadini non sopportano.

Al trasporto gratuito lo Stato può sopprimere, ridimensionando la notevole spesa dell'edilizia scolastica che spesso affrontata in località non suscettibili di espansione com-

porta strutture destinate ad un uso non rapportato alla spesa, se non si appalesano superflue in prospettiva. Infatti le collettività minori studentesche, anche per facilitarne la integrazione in una società più progredita, possono essere concentrate nelle sedi scolastiche viciniori più qualificate, previa opportuna loro amplificazione, e con automezzi la cui spesa rappresenta un notevole risparmio rispetto al costo di edifici, le cui realizzazioni sono destinate specie nelle zone rurali a fare scempio della pubblica spesa. Gli edifici scolastici periferici ed in particolar modo quelli dislocati nelle zone rurali, spesso realizzati laddove la civiltà del « cemento » non ha ancora deturpato l'ambiente naturale, siano utilizzati a scuole ed asili-nido di maternità all'insegna di una specie di interscambio tra le collettività urbanistiche e quelle periferiche, capace di assicurare una ossigenazione ideale per i minori assistiti. Ed anche attraverso questa operazione di interscambio si conse-

guirebbe una notevole economia, limitando la realizzazione di nuove costosissime strutture.

Il lucro cessante, che ne deriva a danno dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, può anche essere compensato dalla immediata revoca di tutte le facilitazioni tuttora in uso e tra queste innanzitutto quelle relative a biglietti di circolazione gratuita per i familiari e conoscenti dei parlamentari. Questa iniziativa assumerebbe un significato altamente apprezzabile, per documentare che è il Parlamento a dare spettacolo di edificazione, ripudiando per primo una tecnica paternalistica, che non può sopravvivere in questa società, proiettata su un fronte capace di scrollarsi di dosso incrostazioni, che caratterizzano un mondo da contestare con i fatti più che con attestazioni verbali.

Per questo i proponenti non dubitano del sollecito esame ed accoglimento di questo disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Gli studenti con residenza in località non dotate di sedi scolastiche hanno diritto al trasporto gratuito limitatamente al periodo dell'anno scolastico e per le località che essi documentano di dover raggiungere, per essere iscritti presso istituti scolastici colà dislocati.

## Art. 2.

Il trasporto gratuito è limitato soltanto a favore di studenti meritevoli e che abbiano riportato una media di votazione non inferiore a sette decimi.

## Art. 3.

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge viene imputata sullo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione che ne recupera l'importo a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per il potenziale credito del valore dei biglietti a seguito della revoca delle facilitazioni in uso ed altresì a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il ridimensionamento della spesa relativa alla edilizia scolastica nelle zone non suscettibili di espansione.